



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 17-04-14

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI -
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE
2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 16:30, il Commissario Straordinario Dott.ssa Laura SCIOLI, assunti i poteri del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. DOMENICO NUCCI, ha adottato la deliberazione seguente:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 25/ 11/ 2013 con la quale si è provveduto a:

- stabilire di **APPLICARE LA DEROGA** prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 e pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012;
- determinare **I COSTI DEL SERVIZIO per l'anno 2013;**
- approvare **per l'anno 2013, le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti;**

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'**abrogazione** dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della **TARES;**

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare **un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*
- 5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*
- 2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*"

RAVVISATA pertanto l'opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, **nelle more dell'approvazione del Regolamento IUC** unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e **nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014**, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **le scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che saranno recepite all'interno del regolamento medesimo;**

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI STABILIRE** che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in **NUMERO 4 RATE**, con le seguenti **SCADENZE**:
 - 1^ RATA "acconto", scadenza 31 MAGGIO 2014
 - 2^ RATA "acconto", scadenza 31 LUGLIO 2014;
 - 3^ RATA "acconto", scadenza 30 SETTEMBRE 2014;
 - 4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 30 NOVEMBRE 2014;
 - **è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 GIUGNO 2014;**La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;
- 3) **DI STABILIRE** che, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe 2014, le 3 rate in acconto saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo provinciale;
- 4) **DI PREVEDERE** che la 4^ rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
- 5) **DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito** con il presente atto deliberativo in materia di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell'approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) **DI DISPORRE**, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze, all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

7) **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito in data 14-04-2014 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica di CRAVERO CARMELA depositati in originale nel relativo fascicolo.

Del che si é redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Laura SCIOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOMENICO NUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ e per 15 gg. consecutivi.

Termoli, 10-05-14

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOMENICO NUCCI

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Termoli,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-04-2014 ai sensi dell'art. 134 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267.

Termoli, 17-04-14

IL SEGRETARIO GENERALE
